

COMUNE DI PORTIGLIOLA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI PORTIGLIOLA

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DAL LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' PORTIGLIOLESE E

DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI: - CALEVACE; -

CASTELLACE; - CUCCO; - CUSEMI; - DROMO; - GUARDIA; - INSITI; - LENTU'; - LISERA'; -

LUNGIARI; - MILLICRI; MONASTALLA; - PERCIANTE; -

PATELLI; - PETTI; - PEZZAGRANDE;

- PIETRE; PIGNONE; - PIRAINO; - PIRETTINA; - QUOTE; - S. FRANCESCO;

- SAITTA;

- SPORTELLA; - STRAGO'; - STRANGHILO'; - TIMPA; - TRAPPETO; CON UNA POPOLAZIONE

DI 1524 ABITANTI, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL`ANNO PRECEDENTE.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI A PORTIGLIOLA IN VIA ROMA.

03. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI

DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL

PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI

CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE POSSIBILE E DIFFONDE UNA CULTURA CAPACE DI

TENERE CONTO DEI DIVERSI ASPETTI SOCIALI, ECONOMICI,

POLITICI, NEL RISPETTO DEI RUOLI E DELLE FUNZIONI PROPRIE DI OGNUNO, PROMUOVE, ALTRESI', FORUM DI CONFRONTO, DIBATTITI.

03. SI INTERESSA DI PROMUOVERE LE POLITICHE GIOVANILI, SUL PIANO DEL LAVORO,

OCCUPAZIONE - TEMPO LIBERO, TURISMO.

04. PREVEDE PER I PUNTI 02), 03), LE POSSIBILI FORME DI GESTIONE ECONOMICA, DI

CONTRIBUTI, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI

BILANCIO ALL'UOPO DESTINATI, ATTI A SOSTENERE NELLA FORMA PIU' RAZIONALE

POSSIBILE, LE CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DELLE PECULIARI FINALITA'.

05. PER LA GESTIONE DEI VARI UFFICI FORNISCE UN PRODOTTO INNOVATIVO GLOBALE

DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI CON

L'ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA ELABORAZIONE ELETTRONICA PER L'AUTOMAZIONE

DEI SERVIZI: DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE,

ELETTORALE, STATISTICHE, LEVE, GESTIONE INDIRIZZI ETC . DI RAGIONERIA: CONTABILITA' FINANZIARIA, GESTIONE DEL PERSONALE, TRIBUTI.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA CONCORRE A GARANTIRE NELL'AMBITO DELLE SUE

COMPETENZE E IN UN SETTORE COME QUELLO SANITARIO

CARATTERIZZATO DA UNA RICHIESTA SEMPRE PIU' ELEVATA IN TERMINI DI QUALITA' E

QUANTITA' DEL BENE SALUTE IN TERMINI RAZIONALI ED

ECONOMICAMENTE CORRETTI IL DIRITTO STESSO ED ATTUA IDONEI STRUMENTI PER

RENDERLO EFFETTIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA

DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO ALLA

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE,

CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

03. NEI LIMITI DI SPESA CONSENTITI IL COMUNE DI PORTIGLIOLA ANCHE TRAMITE L'ACCESSO AI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI PER UN SERVIZIO

DI ASSISTENZA SEMPRE PIU' QUALIFICATO E DIFFUSO PROVVEDE CON LA CREAZIONE

DI UN CENTRO UNIFICATO DI PRENOTAZIONE DELL'UTENZA ALLA

U.S.L. DI APPARTENENZA.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E

DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL

SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE

IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

03. E' COSTITUITO UN COMITATO CONSIGLIARE CHE INDIVIDUI ED APPROVI IN CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI O IN FASE DI APPROVAZIONE LE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO DA TUTELARE SOTTO IL PROFILO NATURALISTICO ED AMBIENTALE.

04. IL COMITATO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO.

05. E' ISTITUITA UNA CONSULTA TECNICA, PER LE ZONE COPERTE DA VINCOLO ARCHEOLOGICO CON COMPITI CONSULTIVI E DI INDIVIDUAZIONE DI TALI AREE CON CONSEGUENZIALE RIPARTIZIONE E GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE

ALL'UOPO DESTINATI DALLO STATO O DAGLI ENTI, PROVINCIA, O REGIONE.

06. VIENE, INOLTRE, INTRODOTTA UNA DISTINZIONE TRA SORVEGLIANZA E VIGILANZA;

LA PRIMA E' ATTRIBUITA AL TECNICO COMUNALE E CONGIUNTAMENTE ALLA CONSULTA TECNICA.

07. LA SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTIGLIOLA, LUNGO LE STRADE INTERNE ED ESTERNE, E' ESERCITATA DAI VIGILI URBANI CHE NE RISPONDERANNO DELLE OMISSIONI O DEI MANCATI CONTROLLI, QUALORA SI

VERIFICASSERO DANNI A COSE O STRUTTURE OVVERO DELL'EVENTUALE DEGRADO NATURALE DELLA VIABILITA' LUNGO LE AREE PROTETTE O NATURALI.

08. UN PIANO DI AREA GRADUATA TRAMITE IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE

OPPORTUNAMENTE COSTITUITE, I VINCOLI ALLA PROPRIETA' PRIVATA, LE PRIORITA' DI DESTINAZIONE NATURALISTICA ED AMBIENTALE RISPETTO

AD EVENTUALI DESTINAZIONI PRECEDENTEMENTE STABILITE DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ATTUANDO IL CONTEMPERAMENTO

DEGLI USI PLURIMI DELLE RISORSE.

09. IL PIANO, PER QUANTO RIGUARDA GLI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, ANCHE SE NON DICHIARATI TALI AI SENSI DI LEGGE COMPRENDE E DISCIPLINA TUTTO QUANTO SARA' NECESSARIO, FACENDO SALVE, COME OVVIO, LE COMPETENZE DEGLI ORGANI STRETTAMENTE TECNICO, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER LA STRETTA AFFINITA' DEI BENI CULTURALI RISPETTO

AI BENI AMBIENTALI, CHE IN DIRITTO DEVE RICONOSCERSI, CON ECCEZIONE ALLE AREE EDIFICATE O DA DESTINARE AD ESPANSIONE FISIOLGICA

DEGLI ABITANTI O ALLA LORO URBANIZZAZIONE OVVERO ANCORA

IL CASO DI GRANDI INFRASTRUTTURE (STRADE DI COMUNICAZIONE RETI DI CONDUZIONE CONDOTTE E SIMILI) CHE SI PREVEDA DEBBANO ATTRAVERSARE IL TERRITORIO PER SUPERIORE INTERESSE PUBBLICO SECONDO L'INSEGNAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME EDI TRADIZIONI LOCALI: POPOLARI SAGRE DI PAESE.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE

DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI COME LA

PRO - LOCO RICREATIVE E SPORTIVE PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE

SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI,

ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07, COMMA 05 , DELLA LEGGE 08

GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 71, COMMA 03

, DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI

ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI

GESTIONE SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL

TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI

INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI

ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI,

PIANO REGOLATORE GENERALE, PIANI PARTICOLAREGGIATI, E, SECONDO LE ESIGENZE

E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, SOTTO LA STRETTA SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEL SERVIZIO DI POLIZIA

MUNICIPALE, ADEGUATO AI FABBISOGNO DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A ESIGENZE

LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI PUBBLICHE CALAMITA' MOBILITANDO OPPORTUNI SERVIZI

FINANCO CON LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CON IL

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEI VIGILI URBANI.

06. IL SINDACO, O SUO DELEGATO, OD ASSESSORE AL RAMO COMPETENTE, PER IL TRAMITE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI, E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO ATTRAVERSO PIANI COMMERCIALI ALL'UOPO REDATTI ED APPROVATI, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE E FUNZIONALITA' PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO LOCALE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI REGIONALI VIGENTI ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L' ATTIVITA' E FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L' ORDINARIA MANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI: CAMPEGGI, ALBERGHI, OSTELLI.
04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO L' APPORTO DEI SINDACATI CON FORUM DI CONFRONTO, IDENTIFICANDO, NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE, GLI INTERESSI COMUNALI IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO, TRA CITTADINI ED AMMINISTRATORI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI, (LA COOPERAZIONE DEL COMUNE CON LA REGIONE O LA PROVINCIA) OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVE DELL'ENTE SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALE E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE DI PORTIGLIOLA, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE RICHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI,

ESSI PERTANTO HANNO PIENA LIBERTA' D'AZIONE.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA

DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA' PER LA

PARTECIPAZIONE A CIASCUNA SEDUTA DI CONSIGLIO O DI GIUNTA OSSIA DELLE SPESE

EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER PORTARE, A TERMINE QUALCHE

SPECIALE INCARICO INERENTE ALLE FUNZIONI CONSILIARI, SONO STABILITI DALLE

LEGGE. CIASCUN CONSIGLIERE RISPONDE PERSONALMENTE DEI

VOTI CHE ESPRIME IN FAVORE O CONTRO I PROVVEDIMENTI TRATTATI DAL CONSIGLIO.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE EDI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UN INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E PER TUTTI GLI ATTI AD ESSO SPETTANTI E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E

MOZIONI, SU ARGOMENTI CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE L'ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI

TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO. ESSO, E' TENUTO AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45, COMMI 02 E 04, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER

SCRITTO CON LETTERA INDIRIZZATA AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE. ESSE POSSONO VENIR MOTIVATE DALL'INTERESSATO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE

DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI

AL COMMA 01 O LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA

02.

04. DELLE DIMISSIONI PRENDE ATTO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA E

CON VOTO PALESE.

ART. 16

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. RISULTERA' ELETTO CONSIGLIERE ANZIANO CHI AVRA' RIPORTATO IL MAGGIOR DI

VOTI RISULTANTE DALLA SOMMATORIA DEI VOTI INDIVIDUALI EDI LISTA.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN I GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTI, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, COME ORGANO AMMINISTRATIVO ED ASSEMBLEA RAPPRESENTATIVITA' CON IMPARZIALITA' E SECONDO I CANONI DELLA LEGGE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

01. LA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

COMPRENDE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED

ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE

DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE

NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI',

LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT.

B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01

SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO

DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA

ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL

CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON PREAVVISO DI

ALMENO VENTiquATTRORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA

MAGGIORANZA

DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO

REGIONALE DI
CONTROLLO E DEL PREFETTO, PER DELIBERARE SOPRA
DETERMINATI OGGETTI DA INDICARSI RELATIVO DECRETO NEI CASI PREVISTI
DALLA
LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E'
STABILITO
DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE
ESSERE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI;

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA
SI

TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA
SI

TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI
OGGETTI

DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA
DELLA

META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA
UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA
VALIDITA'

DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO
CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE
SU

PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

DI PRIMA CONVOCAZIONE OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E
TERMINI

STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA
SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:
A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE DELLE DELIBERAZIONI A CUI SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
A) COLORO CHE SI ASTENGO;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.
03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26
DELLE VOTAZIONI
01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27
COMMISSIONI D'INCHIESTA
01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. POTRANNO PARTECIPARE VALIDAMENTE, CON DIRITTO DI VOTO SULLE PROPOSTE FORMULATE, ALLE COMMISSIONI GLI ASSESSORI SCELTI FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.
02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE

DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.
03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 .

ART. 28

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 29

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI DI CUI DUE SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08

GIUGNO 1990 , N. 142 , ED AVENTI I REQUISITI DI

ELEGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE HA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, FUNZIONI DI VIGILANZA, HA FUNZIONI PREPARATORIE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI CHE DEVONO FORMARE OGGETTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, NONCHE' COMPITI DI

ESECUZIONE DEI DELIBERATI DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI LISTA UNICA, COMPRENSIVA DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO POLITICO - PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI A CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO;

B) DA UN CONFRONTO, DIBATTITO, POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO A CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, ED A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE

SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI

RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO SEMPRE CHE NON SIA DECORSO

IL TERMINE DEI 60 GG. DI CUI AGLI ARTT. 34 COMMA 02 E 39 COMMA 01 LETT. B) N. 01

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 31

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI

ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE

ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 32

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI

SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO

AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA

COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA

PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA IL NOMINATIVO DI

CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE NELLE PRIME DUE VOTAZIONI A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E NELLA TERZA VOTAZIONE

CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE

LE FUNZIONI.

ART. 33

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA O PIU' PROPOSTE DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, (DOVUTA AL VENIR MENO DEL PORTO DI FIDUCIA CHE VI E' STATO ALLA BASE DELLA ELEZIONE) ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SI GIUNGE ALLA SFIDUCIA DOPO UNA VALUTAZIONE NEGATIVA DELL'OPERATO SINDACO APPROVATA DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO - AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, ESSA E' NOTIFICATO IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 34

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO

LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO

COMUNALE DA TALE DECORRE IL TERMINE DEI 60 GG. DI CUI

ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 35

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA', COEVA

O POSTERIORI, ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154

DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE,

D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL

TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE

ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 32, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

06. LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PUO' AVER LUOGO ALTRE PER SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA IN REGIME DI PROROGATIO FINO ALLA SOSTITUZIONE DELLA NUOVA ESERCITANDO TUTTE LE FUNZIONI COMPRESSE NELLA SFERA DI COMPETENZA COSI' COME PREVISTO DALLA NUOVA LEGGE N. 142 DEL 1990 E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 36

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE

DI 10

GG. DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI
REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE,
OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI,
REVOCATI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, IL
CONSIGLIO PROVVEDE SU PROPOSTA DEL SINDACO (ARTT. 37 , COMMA 06) .

05. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 32 DEL
PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA
GIUNTA,

E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL
SINDACO CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA
ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI
ASSESSORI LA FUNZIONE DI VICE SINDACO AL FINE DI GARANTIRE LA
SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI
VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA
02, DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO
NE FA

LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO, INTESO COME MAGGIORE DI
ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05
POSSONO

ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA
GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON
SONO

RISERVATI AL CONSIGLI COMUNALE, AL SINDACO, ED AGLI
ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA
RELAZIONE,

DAL PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN

CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI

CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPANO, SENZA DIRITTO DI VOTO I REVISORI DEI

CONTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE

CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI

ASSEGNATI NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 40

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE

DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI,

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO

SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. IL SINDACO HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FUNZIONALE ED E' PARTE DI RILIEVO

DEI DUE ORGANI COLLEGIALI, CONSIGLIO E GIUNTA, CHE EGLI CONVOCA E PRESIEDE ARTT. 41 DEL PRESENTE STATUTO.

06. IL SINDACO HA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI NELLA PREPARAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, DI COORDINAMENTO NELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 41

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA

L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI; VEGLIA ALLA SPEDIZIONE DELLE PRATICHE AFFIDATE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER

MEZZO DEGLI ASSESSORI DA ESSO DELEGATI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA,

NELLA PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E

DALLE LEGGI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 42

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON

IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

ART. 43

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 44

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 43 COMMA 01 POSSONO RIVOLGERE AI DETENTORI DEL POTERE AMMINISTRATIVO ISTANZE E SOLLECITAZIONI PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA' PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE, PROCEDURE, TEMPI, PER GARANTIRE CHE LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AVVENGA CON LA DOVUTA CONSIDERAZIONE.

ART. 45

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 44 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, CIRCA LE FUNZIONI SIA DI CONTROLLO CHE DI INDIRIZZO POLITICO A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 46

DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO.

C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E

FORNISCE DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI

ESSERE ASSISTITI NELLA FINE I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL

SINDACO DI ESSERE ASSISTITI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO

O DELLO SCHEMA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 47

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO D'INIZIATIVA POPOLARE

VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' FORMALE

DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL

TERMINE DI NOVANTA GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO

SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE

COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 48

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSUNTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE,

IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, INTERESSANTI

L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 48 ,

COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN VENTESIMO DELLA POPOLAZIONE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE;

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTA A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO

IN
CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO
INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO
DI
PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO
RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE
DEL
REFERENDUM LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO
SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 49

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E'
DISCIPLINATA

DA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI DIPENDENTI SONO

TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI
DEI

QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE

EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI I PRIVATI, E LE
ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI
INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN
PREGIUDIZIO

DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE
VISIONE

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E

DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE L'OBBLIGO DI ESAMINERÀ QUALORA
SIANO

PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE, ANCHE
PRIMA

DELLA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA, I

PROVVEDIMENTI CAUTELARI RITENUTI NECESSARI IN RELAZIONE ALLA NATURA
DEL

PROCEDIMENTO.

05. LE MODALITA' E LE PROCEDURE DEL PROCEDIMENTO SARANNO STABILITE
DAL

RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 50

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE
DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E
PRENDERE
VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE
NON
SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE
LETTERE

A) B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME
DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 51

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI SONO
PUBBLICI,

AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA
DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA
DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI
ENTI CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA
PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O
DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A
DISPOSIZIONE
DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI.

ART. 52

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI. HANNO DIRITTO DI PRENDERE
VISIONE
DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI
DEL COMUNE O DEGLI ENTI DIPENDE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL
REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O
ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E
PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI
COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DELL' ARTT. 10 COMMA 02 DEL
PRESENTE
STATUTO ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCEDERE IN
GENERALE ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN
POSSESSO E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO
FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI
ED

AZIENDE DIPENDENTI.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 53

ISTITUZIONE. ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONE O RITARDI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DAGLI

ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL

DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE

SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AL PREFETTO.

ART. 54

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE

DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO

ENTRO TRENTA GIORNI DALL' APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 59 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 55

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DEL COMUNE.

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE.

ART. 56

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA

DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 35, COMMA 03, DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 57

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA

CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL' AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.

03. LA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO E' ONORIFICA.

ART. 58

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE

ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI.

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE

RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E

RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO

COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE,

FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E

DEGLI ENTI O AZIENDE OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 59

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO

DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 60

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA DI PARTECIPAZIONE, E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI

DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI

GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI

AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI

DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI

GESTIONE, SECONDO PRINCIPI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 32 COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 61

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 ,

COMMA 02 , LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI. IL PERSONALE

E' CLASSIFICATO PER QUALIFICHE FUNZIONALI, E, NELL'AMBITO DELLA

QUALIFICA

FUNZIONALE, PER PROFILI PROFESSIONALI

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER

L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI

ALL' ARTT. 51 COMMA 07, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142

G) L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, QUALIFICA PER QUALIFICA, A TEMPO DETERMINATO;

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

06. AI SENSI DELL' ARTT 51 , COMMA 09, DELLA LEGGE 142 DEL 1990, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DELLE RESPONSABILITA' E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI: I PROCEDIMENTI RELATIVI, LA DESTITUZIONE E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

ART. 62

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI CURA ALTRESI' L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESPONSABILITA' D'ISTRUTTORIA E DI ATTI ESECUTIVI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL CORRELATIVO ONERE, INSIEME AI RESPONSABILI

SERVIZI DI ESSERE DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN

RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

05. IL SEGRETARIO I RESPONSABILI DEGLI SPECIFICI SERVIZI E IL RESPONSABILE DELLA

RAGIONERIA SONO AMMINISTRATIVAMENTE E

CONTABILMENTE RESPONSABILI DELLA LEGITTIMITA' (I PRIMI) E DELLA REGOLARITA'

TECNICA E CONTABILE (RISPETTIVAMENTE I SECONDI E GLI

ULTIMI) DEGLI ATTI CON PARERE OBBLIGATORIO DA INSERIRE NELLA

DELIBERAZIONE.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE HA UN RAPPORTO INTERORGANICO CON IL SINDACO, FATTO SALVO OGNI POTERE DI PROPULSIONE, DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO, CONTROLLO DIRETTIVA DI RACCORDO TRA ORGANI POLITICI E BUROCRATICI.

ART. 63

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 64

COMPITI DIRIGENZIALI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTIVAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE

02. I RESPONSABILI DEI SERVIZI, NELL'ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE

03. SPETTA, INOLTRE, AL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PRESIDERE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI

O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DELLE

NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

B) ROGARE I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA;

L'UFFICIALE ROGANTE PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI, AI SENSI DI LEGGE E TIENE LO SPECIALE REPERTORIO; FERMO RESTANDO OVE LO SI RITENESSE UTILE PER I CONTRATTI DI RILEVANTE ENTITA', DI AVVALERSI FINANCO DELL'OPERA DI UN NOTAIO.

C) STIPULARE, ALTRESI', SPECIFICAMENTE, I CONTRATTI, PER I QUALI E' STATO REDATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A GARE DI ASTA PUBBLICA O DI LICITAZIONE PRIVATA, PRESIDUTE DALLO STESSO SEGRETARIO

COMUNALE;

D) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 62, COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO;

E) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 53

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

F) AMMINISTRARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI E' PREPOSTO;

G) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA, NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE; RIENTRANO IN TALI ATTI LE LICENZE E LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 19 D.P.R. 24 LUGLIO

1977, N. 616 .

H) EMANARE ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L' APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI;

I) PARTECIPARE AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL' AMBITO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

L) IL PERSONALE DELLE SINGOLE UNITA' ORGANICHE DIRETTAMENTE RESPONSABILE E'

TENUTO DAR CORSO AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 ,

N. 15 E DELLA CIRCOLARE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DEL 20 DICEMBRE 1989 , N. 26779 , PUBBLICATA SULLA GAZZETTA

UFFICIALE DEL 10 GENNAIO 1989 , ALL' ISTITUITO DELL' AUTOCERTIFICAZIONE.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ART. 65

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L' ISTITUZIONE O

LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L' ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI

PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE

AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI

ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32

, COMMA 02 , LETT. N) , E 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O

DELL' INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA

MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI, OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER

FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI

DALLA LEGGE.

ART. 66

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI

CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI

ALL' ARTT. 65 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO DURA

IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO.

EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I

RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CHE LO SCEGLIE TRA PERSONE ESTERNE, DOTATE DI PARTICOLARE ESPERIENZA IN CAMPO

GIURIDICO, ECONOMICO E SOCIALE IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA,

DALL'ORGANICO COMUNALE O DA PERSONALE ESTERNO, AVENTE

REQUISITI PROFESSIONALI IDONEI ALLO SCOPO.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE

COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO

COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE

MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI

DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA RISULTATI DELLA GESTIONE,

DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA

COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 67

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI

PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E

L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE

DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI ISTITUZIONI AZIENDE E

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI,

ISTITUZIONI, AZIENDA E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBONO

PRESENTARE AL GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO -
FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 68

PERSONALE

01. FATTO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE 08
GIUGNO

1990 N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE
COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI
COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 69

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA
LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI
DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI, (BENI MOBILI ED ATTREZZATURE) SARANNO
REDATTI

DETTAGLIATI INVENTARI, CONTINENTI LA DENOMINAZIONE, LA
DESCRIZIONE, L'USO CUI SONO DESTINATI ED IL LUOGO OVE I SINGOLI BENI SI
TROVANO, IL NUMERO PROGRESSIVO DI CARICO E L'UNITA' DI
MISURA, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO
SULL'AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO.

ART. 70

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DELL' ARTT. 06 COMMA DEL PRESENTE
STATUTO I

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO ESSERE DATI IN
AFFITTO CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 ,
N. 392
, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 71

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08
GIUGNO 1990

, N. 142 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO
CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI
AGLI

ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 72

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA

LEGGE APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVI ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DEL' ARTT.

37 , COMMA 04, DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME,

RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 73

CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO -

01. IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA E' TENUTO A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI CON GLI SCOPI

PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, IL PREDETTO RESPONSABILE HA IL DOVERE DI PREDISPORRE

APPOSITA RELAZIONE CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI, UTILIZZANDO LO SCHEMA PROCEDURALE DI CUI ALL' ARTT.

55 DELLA LEGGE 142 DEL 1990 , ED INDICANDO ALTRESI'

QUANTO E' INDISPENSABILE ADOTTARE, AL COMPETENTE ASSESSORE (DELEGATO),

ALLA GIUNTA COMUNALE ED AL SINDACO, CONSENTENDO COSI' AL REVISORE DI ESPRIMERE PROPOSTE PREORDINATE AL MIGLIORAMENTO

DELL' AZIONE

AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA E' RESPONSABILE DELLA CONTABILITA' GENERALE DELL' ENTE, E, QUINDI I FATTI E GLI ATTI DELLA GESTIONE DEVONO ESSERE RILEVATI E DIMOSTRATI CON RIGUARDO SIA ALLE REGOLE PROPRIE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA (GESTIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO) SIA A QUELLE DELLA CONTABILITA' PATRIMONIALE STABILITA PER IL COMUNE, SIA ALLE REGOLE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA CUI FA ESPLICITO RICHIAMO LA NUOVA NORMA.

ART. 74

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE DISPONE SEMESTRALMENTE (ANCHE CON INCARICHI ESTERNI) AVVALENDOSI DI QUALIFICATA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PECULIARE IN MATERIA, RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L' EFFICIENZA E L' EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DALLA RAGIONERIA TRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE DEI CONTI UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO

CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE ENTRATA E NELLA PARTE SPESA, DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI

EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO CONSIDERATO SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA EDI CASSA.

TITOLO 06

L' ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 75

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI PRINCIPI PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA

MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICI INTERESSE.

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONE E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO

REGOLA

L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 76

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE

COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE FRAZIONI ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT.

32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,

N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA

GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA

DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMI ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 . UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI,

PER LA DURATA DI 15 GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONE OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 77

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE

NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE

NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONI DI UN NUOVO

STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI

ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 78

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO
180

GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SULLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO,
SUGLI

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E SULL'AMMINISTRAZIONE

DEL PATRIMONIO, IL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI
CITTADINI E DEI

CONSIGLIERI COMUNALI DI VISIONE ED ACQUISIZIONE

DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI, DEVONO ESSERE DELIBERATI IN
UN

ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.